



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento di accordo di composizione della crisi promosso da [REDACTED] appresentato e difeso dall'avv. Luca Tronconi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Malfanti a La Spezia Via Doria n. 3, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Valentina Malfanti,

\*\*\*

Premesso che in data 06.09.2018 [REDACTED] depositava (in formato cartaceo) proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 6 ss Legge 3/2012.

Il Giudice rilevava molteplici profili di criticità della proposta, concedendo i termini ex art. 9 co. 3ter Legge 3/2012 per la modificazione della proposta e la produzione di documentazione integrativa (provvedimenti del 09.11.2018, 16.04.2019, 17.06.2019).

La proposta veniva più volte modificata [REDACTED] (memorie del 27.11.2018, 08.05.2019, 04.07.2019).

Premesso che il Giudice con provvedimento del 31.07.2019 ammetteva [REDACTED] alla procedura di accordo di composizione della crisi, disponendo la comunicazione della proposta ai creditori e la pubblicità del provvedimento tramite la trascrizione presso i pubblici registri immobiliari sugli immobili di cui viene prevista la liquidazione e la pubblicazione dei dati principali della procedura sul sito del Tribunale di La Spezia, e fissando altresì l'udienza del 16.10.2019 per la comparizione delle parti.



La proposta di accordo di composizione della crisi veniva ammessa nei termini che seguono.

\*L'attivo a disposizione di [REDACTED] è così composto:

-retribuzione mensile di Euro 600,00 netti (il ricorrente è dipendente con contratto part-time presso la società Mes srl);

-immobili di cui [REDACTED] è proprietario esclusivo *iure proprio*: n. 2 edifici siti nel Comune di Beverino con valore di liquidazione di Euro 30.315,49 ed Euro 32.435,68; n. 2 terreni siti nel Comune di Beverino con valore di liquidazione di Euro 1.370,60 ed Euro 692,30; edificio sito nel Comune di Bolano con valore di liquidazione pari ad Euro 207.798,15; n. 2 terreni siti nel Comune di Bolano con valore di liquidazione di Euro 2.324,00 ed Euro 4.669,00 (gli estremi catastali sono riportati alle pagine 9 e 10 della proposta di accordo di composizione della crisi del 06.09.2018);

-immobili di cui [REDACTED] è comproprietario per la quota del 50% *iure hereditatis* in virtù di scrittura privata dell'01.07.2019 con cui ha proceduto all'accettazione dell'eredità del padre [REDACTED] (la residua quota del 50% è di proprietà di [REDACTED] [REDACTED], mentre [REDACTED] coniuge superstite del *de cuius*, è titolare del diritto di abitazione sui medesimi immobili a norma dell'art. 540 cpc): n. 3 edifici siti nel Comune di Bolano con valore di liquidazione riferito alla quota di titolarità di [REDACTED] pari ad Euro 109.725,00 (gli estremi catastali degli immobili sono riportati a pagina 10 della proposta del 06.09.2018).

\*Il passivo a carico di [REDACTED] ammonta ad Euro 2.925.225,58 (ivi compreso il credito privilegiato di Equitalia Nord spa per Euro 150.830,81, acquisito *iure hereditatis* dal *de cuius* [REDACTED]).

\*Le risorse conferite alla procedura sono così composte:



-Euro 71.807,07 quale ricavato della vendita tramite procedure competitive di alcuni degli immobili di proprietà di [REDACTED]: n. 2 edifici e n. 2 terreni siti nel Comune di Beverino (trattasi degli edifici e dei terreni indicati a pagina 9, punti 1, 2, 3 e 4, della proposta di accordo del 06.09.2018); n. 2 terreni siti nel Comune di Bolano (trattasi dei terreni indicati a pagine 9 e 10, punti 6 e 7, della proposta di accordo del 06.09.2018);

-Euro 429.008,01 corrisposti dal terzo garante ex art. 8 co. 2 Legge 3/2012 Mes srl;

-Euro 6.000,00 quale fondo spese già costituito da [REDACTED] per la vendita competitiva degli immobili di cui la proposta prevede la liquidazione.

Il totale delle risorse a disposizione della procedura (al netto del fondo spese) ammonta ad Euro 500.815,08.

\*Le risorse a disposizione della procedura vengono utilizzare per pagare i creditori nei seguenti termini:

-pagamento integrale dei creditori in prededuzione entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite la liquidità conferita da [REDACTED] (onere Euro 58.604,00);

-pagamento dei creditori con privilegio artigiano ex art. 2751bis co. 1 n. 1 cc nella misura di Euro 24.199,90 quanto a [REDACTED] e nella misura di Euro 59.740,10 quanto a [REDACTED] entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite la liquidità conferita d [REDACTED] (onere Euro 83.940,00);

-pagamento nella misura del 10% dei creditori con prelazione speciale o generale non ricompresi in altre classi o comunque non considerati altrove, ivi compresa la parte residua dei crediti di [REDACTED] e [REDACTED], entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite la liquidità conferita da [REDACTED] (creditori costituenti la classe 1, onere Euro 86.903,70);



-pagamento nella misura dell'1% dei creditori chirografari entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa tramite la liquidità conferita da [REDACTED] (creditori costituenti la classe 2, onere proposta Euro 16.588,66);

-pagamento del creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena spa nella misura di Euro 182.971,65, mediante pagamento di rate mensili di pari importo per la durata di 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite la liquidità conferita da [REDACTED] (creditore costituente la classe 3, onere proposta Euro 182.971,65);

-pagamento del creditore ipotecario Intesa SanPaolo spa nella misura di Euro 71.807,07, entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, tramite il ricavato della vendita competitiva degli immobili di cui la proposta prevede la liquidazione (creditore costituente la classe 4, onere Euro 71.807,07).

Il totale dell'onere della proposta ammonta ad Euro 500.815,08.

Il terzo garante [REDACTED] conferirà la liquidità necessaria per l'esecuzione dell'accordo al gestore della crisi avv. Valentina Malfanti che provvederà alla distribuzione ai creditori nei termini di cui all'accordo medesimo.

La gestione delle vendite competitive, ivi compresa la distribuzione del ricavato, sarà affidata al medesimo gestore della crisi avv. Valentina Malfanti di cui si chiede la nomina a liquidatore in sede di provvedimento di omologazione ai sensi dell'art. 13 co. 1 Legge 3/2012.

In corso di esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, [REDACTED] provvederà a formalizzare tramite atto notarile l'accettazione dell'eredità di [REDACTED] (accettazione già effettuata con la scrittura privata dell'01.07.2019) ed alle relative trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari.



Si precisa che gli importi totali dei crediti (ai fini dello stato passivo), la loro percentuale di soddisfazione, gli importi corrispondenti alla percentuale di soddisfazione, sono quelli di cui alla tabella delle pagine 27 e 28 della memoria integrativa depositata [REDACTED] [REDACTED] il 27.11.2018, con le seguenti correzioni: l'importo di Euro 295,63, quale onere dell'accordo riferito al creditore Provincia della Spezia, è rettificato in Euro 295,73 (a correzione di errore di calcolo); gli importi di Euro 112.730,70 ed Euro 11.273,07, rispettivamente quale totale del credito di [REDACTED] soddisfatto al 10% e quale onere corrispondente a carico del debitore in esecuzione dell'accordo, sono rettificati in Euro 112.740,70 ed Euro 11.274,07 (a correzione di errore di calcolo); gli importi di Euro 71.808,07 ed Euro 71.808,07, rispettivamente quale credito di Intesa SanPaolo spa soddisfatto al 100% e quale onere corrispondente a carico del debitore in esecuzione dell'accordo, sono rettificati entrambi in Euro 71.807,07 (pari al valore dei beni di cui la proposta prevede la liquidazione ai fini della soddisfazione del credito di Intesa SanPaolo spa di cui alla classe 4 dei crediti); gli importi di Euro 228.191,13 ed Euro 22.819,11, rispettivamente quale totale del credito di Intesa SanPaolo spa soddisfatto al 10% e quale onere corrispondente a carico del debitore in esecuzione dell'accordo sono rettificati in Euro 228.192,93 ed Euro 22.819,29 (trattasi del credito privilegiato residuo di Intesa SanPaolo spa soddisfatto nella classe 1, che aumenta in misura corrispondente alla rettifica in diminuzione degli importi riferiti al credito privilegiato di Intesa SanPaolo spa indicato nella classe 4).

Premesso che all'udienza del 16.10.2019 comparivano il procuratore costituito di [REDACTED] ed il gestore della crisi.

Il gestore della crisi depositava in corso di udienza (in formato cartaceo) propria relazione e documenti allegati esponendo quanto segue: la proposta è stata comunicata ai creditori nelle date dell'08.08.2019 e del 09.08.2019; l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale



della Spezia (titolare di credito di Euro 442.049,72 che in valore percentuale rispetto alla somma del passivo di Euro 2.925.225,58 è pari al 15,11%) ha espresso voto negativo; tutti gli altri creditori non hanno espresso alcuno voto e gli stessi hanno pertanto approvato la proposta in base all'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 11 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012; la proposta è stata approvata dai creditori secondo la maggioranza di almeno il 60% prevista dall'art. 11 co. 2 primo periodo Legge 3/2012.

Il Giudice si riservava.

Il Giudice, con provvedimento del 17.10.2019, disponeva la comunicazione ai creditori da parte del gestore della crisi del provvedimento di ammissione della procedura in data 31.07.2019, della relazione depositata dal gestore della crisi all'udienza del 16.10.2019, del verbale d'udienza in data 16.10.2019, avvisandoli della facoltà di inviare eventuali osservazioni al gestore della crisi nel termine di 10 giorni dalla comunicazione.

Il gestore della crisi depositava (in formato cartaceo) in data 29.11.2019 propria relazione e documenti allegati esponendo quanto segue: le comunicazioni indicate dal Giudice nel provvedimento del 17.10.2019 sono state eseguite nei confronti dei creditori in data 24.10.2019 a mezzo posta elettronica certificata; l'unica osservazione è pervenuta in data 04.11.2019 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale della Spezia che ha reiterato il proprio voto negativo alla proposta.

Il gestore della crisi nelle relazioni del 16.10.2019 e del 29.11.2019 dava altresì atto di avere eseguito le ulteriori forme di pubblicità prescritte dal provvedimento del 31.07.2019.

Premesso che il Giudice deve pronunciare la decisione sull'omologazione.

\*\*\*

Osservato che a norma dell'art. 12 co. 2 primo periodo *“Il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale*



di cui all'art. 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”.

Osservato che la proposta di accordo è stata approvata dalla massa creditoria secondo percentuale maggiore a quella minima del 60% prevista dall'art. 11 co. 2 primo periodo Legge 3/2012.

\*Occorre premettere che non sono ammessi al voto i creditori prededuttivi considerato, da un lato, che per alcuni essi il rispettivo incarico professionale non consente l'esercizio di voto contrario (il procuratore costituito avv. Luca Tronconi ed il gestore della crisi dott.ssa Valentina Malfanti), dall'altro, che le condizioni di soddisfazione del credito (pagamento integrale entro l'anno) escludono in capo agli stessi qualsiasi pregiudizio economicamente rilevante.

Tutti gli altri creditori sono ammessi al voto secondo gli importi dei crediti originari di cui alle pagine 27 e 28 della memoria integrativa depositata da [REDACTED] il 27.11.2018 con le correzioni indicate nel provvedimento di ammissione della procedura pronunciato in data 31.07.2019.

I creditori ammessi al voto ammontano ad Euro 2.866.621,58.

\*L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale della Spezia ha espresso voto negativo con riferimento al credito erariale ammesso per Euro 442.049,72.

Gli altri creditori ammessi al voto per Euro 2.424.571,86 hanno espresso voto positivo (*rectius* non hanno espresso alcuno voto, e quindi il loro voto deve intendersi positivo a norma dell'art. 11 co. 1 secondo periodo).

La proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da [REDACTED] è stata approvata dall'84,58% della massa creditoria.

\*In conclusione si è formato l'accordo di composizione della crisi tra [REDACTED]

[REDACTED] e la propria massa creditoria.



Osservato che non sono presenti crediti impignorabili od altre categorie di crediti per i quali l'art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 prevede il pagamento integrale.

Osservato che l'accordo è fattibile sul piano giuridico ed economico, considerate le risorse attive conferite da [REDACTED] e dal terzo garant [REDACTED] al netto del fondo spese già costituito per lo svolgimento delle procedure competitive di vendita degli immobili in misura coincidente a quella dell'onere di cui all'accordo comprensivo delle ulteriori spese di procedura (Euro 500.815,08).

Osservato che il Giudice deve omologare l'accordo disponendo le forme di pubblicità previste dalla Legge.

\*\*\*

P.Q.M.

- A) Omologa l'accordo di composizione della crisi tra [REDACTED] e la massa creditoria, con il contenuto esposto in parte motiva (pagine 2-5).
- B) Conferma l'avv. Valentina Malfanti quale gestore della crisi anche per la fase di esecuzione dell'accordo omologato.
- C) Nomina liquidatore l'avv. Valentina Malfanti per la vendita degli immobili di cui l'accordo prevede la liquidazione e la gestione delle somme ricavate dalla vendita.
- D) Dispone quale idonea forma di pubblicità dell'accordo:
  - D1) la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito avv. Luca Tronconi (per [REDACTED]) ed al gestore della crisi avv. Valentina Malfanti;
  - D2) il gestore della crisi comunichi a tutti i creditori non costituiti il presente provvedimento;
  - D3) il gestore della crisi provveda sul sito internet del Tribunale ordinario di La Spezia ([http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione\\_crisi](http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi)), a dare notizia dell'omologazione dell'accordo tramite pubblicazione del solo nominativo del sovra-





indebitato, dello stato e degli estremi della presente procedura (numero della procedura, tipologia della procedura, pec della procedura, esito positivo dell'omologazione e data del provvedimento di omologazione, nominativo del gestore della crisi, nominativo del Giudice assegnatario della procedura);

D4) il gestore della crisi curi la trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti sugli immobili di cui la proposta di accordo prevede la liquidazione (trattasi degli immobili identificati alle pagine 9 e 10, punti nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della proposta del 06.09.2018).

E) Dispone che gestore della crisi relazioni il Giudice sull'esecuzione degli incombeni di cui ai punti D2, D3, D4, D5, informandolo altresì sul passaggio in giudicato dell'accordo oppure delle impugnazioni del presente provvedimento e degli esiti dei giudizi sulle stesse.

F) Dispone che il gestore della crisi, successivamente al passaggio in giudicato dell'omologazione, vigili sull'esatto adempimento dell'accordo con le seguenti modalità:

-depositi relazione semestrale sullo stato dell'esecuzione dell'accordo;

-segnali immediatamente al Giudice il verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 11 co. 5 Legge 3/2012 che comportano la revoca o la cessazione degli effetti dell'accordo;

-segnali immediatamente al Giudice, ai sensi dell'art. 13 co. 2 primo periodo Legge 3/2012, ogni difficoltà sorta nel corso dell'esecuzione dell'accordo e le modalità con le quali le stesse sono state risolte dal gestore della crisi;

-segnali immediatamente al Giudice, ai sensi dell'art. 13 co. 2 secondo periodo Legge 3/2012, ogni contestazione successiva svolta dalle parti dell'accordo in merito all'esecuzione dello stesso;

-segnali al Giudice la completa esecuzione dell'accordo o comunque il decorso del termine annuale ex art. 14 co. 3 Legge 3/2012.



Il Giudice evidenzia a tutte le parti che il presente provvedimento è reclamabile innanzi al Tribunale di La Spezia in composizione collegiale, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, come previsto dall'art. 12 co. 2 terzo e quarto periodo Legge 3/2012 che richiama gli artt. 737 ss cpc.

La Spezia, 30.06.2020

il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

